

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA****SEZIONE FALLIMENTARE****Proc. n. 10-1/2023 R.G. – Giudice Dott. Andrea Barzellotti****INTEGRAZIONE****PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX****ART. 67 E S.S. CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Per: il Sig. **Mario FUSCO** nato a Roma il 15.10.1967 (C.F. FSCMRA67R15H501Q) residente in Cerveteri in Via Piave n. 43 ed elettivamente domiciliato in Ladispoli in Viale Italia n. 51 presso lo studio dell'avv. Roberta CALVI (C.F. CLVRRRT85H61H501H) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

**PREMESSO CHE**

1. Il ricorrente ha formulato una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore per la quale il nominato Gestore avv. Alfio Marco Faranda ha rilasciato relazione di fattibilità;
2. il procedimento veniva iscritto al n. 10-1/2023 R.G. ed assegnato al Giudice Dott. Barzellotti il quale, con provvedimento del 27.01.2023, evidenziava la necessità di chiarimenti ed ulteriore produzione documentale concedendo termine sino al 13.03.2023 per l'integrazione della proposta, degli allegati e della relazione;
3. a seguito dell'invio al nominato Gestore dell'integrazione della proposta lo stesso depositava in data 10.02 u.s. la sua relazione, mentre il ricorrente si riservava il deposito telematico in data 13.02, tuttavia, lo stesso 13 febbraio veniva notificato dalla cancelleria il provvedimento del Giudice Dott. Barzellotti che, letta la sola relazione del Gestore, disponeva a carico del Sig. FUSCO un'ulteriore integrazione della proposta relativamente al riconoscimento in capo al creditore ipotecario della somma degradata a chirografaria rispetto al limite di capienza del valore periziato del bene immobile su cui grava la trascrizione, concedendo ulteriore termine sino al 24.02 p.v.;
4. a fronte del detto provvedimento del Giudice del 10.02 come notificato dalla cancelleria il 13.02 il ricorrente riteneva superfluo il deposito dell'integrazione della proposta come già inviata al Gestore della Crisi, per provvedere all'ulteriore richiesta di integrazione del Giudice così da depositare un unico atto integrativo.

Tanto premesso, si provvede ad integrare la proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore Sig. FUSCO evidenziando quanto segue:

- In ordine alla richiesta della **documentazione inerente la certificazione di residenza e dello stato di famiglia** si fa presente che gli stessi risultano depositati con la proposta quale allegato **n. 46** dal quale il ricorrente risulta unico membro con residenza in



Cerveteri in Via Piave n. 43, in ogni caso, in ottemperanza con quanto disposto dal Giudice si deposita (utilizzando il numero cronologico successivo alla numerazione già esistente) certificato storico di residenza del Sig. FUSCO (all. 54) dal quale si evince il cambio intervenuto con residenza in Via Madonna dei Canneti n. 10 dove si trasferiva per liberare l'immobile dove viveva unitamente alla madre e consentire a quest'ultima una migliore assistenza domiciliare, per poi tornare a risiedere in Via Piave n. 43.

- circa la **documentazione inerente l'immobile sito in Cerveteri in Via Piave n. 43** si evidenzia che la stessa risulta depositata unitamente alla proposta agli allegati **n. 9)** relativo al contratto di mutuo intercorso con la Banca BNL che risulta dalla pagina n. 29 e seguenti (le prime pagine riguardano l'assicurazione obbligatoria), e all'allegato **n. 9.1)** relativo alla nota di iscrizione ipotecaria dai quali si evince il ruolo di parte mutuataria e di terzo datore di ipoteca del Sig. FUSCO, in ogni caso si depositano nuovamente unitamente alla presente integrazione con la stessa numerazione di cui alla proposta.
- Per ciò che concerne il dato reddituale il Giudice chiedeva il deposito delle **dichiarazioni dei redditi relative alle tre annualità antecedenti il deposito del ricorso**, sotto tale aspetto si deve ribadire come il ricorrente non abbia uno stabile reddito derivante dal lavoro in quanto, dalla cessazione della propria attività nel 2013, ha svolto per lo più rapporti di lavoro occasionali e a tempo determinato, ovvero, non regolarizzati, come evincibile dall'estratto conto previdenziale (già all.4 proposta) e con le certificazioni CUD relative all'anno 2019 (vedasi all.ti **7, 7.1, 7.2** della proposta) rilasciate dalle diverse ditte committenti che hanno assicurato al Sig. FUSCO un'entrata annua di € 2.920,21 netti, mentre non sono stati depositati i CUD inerenti il versamento della pensione di invalidità rilasciati dall'INPS in quanto la stessa risulta erogata solo a marzo 2022, comprensiva degli arretrati dall'ottobre 2021 di accettazione della richiesta sino a febbraio 2022, pertanto, la relativa certificazione sarà disponibile solo dal corrente anno.
- Con riferimento al **versamento delle somme inerenti il rapporto pensionistico** si deve precisare, a fronte delle richieste di chiarimenti da parte del Giudice, che le stesse seppur come indicato dall'INPS sarebbero state versate sul conto aperto presso la Banca BCC e cointestato al ricorrente con la di lui madre, a causa di problemi tecnici riscontrati dall'istituto di credito unitamente ai sistemi in uso all'ente previdenziale, non è stato possibile l'accredito su detto conto, per cui il Sig. FUSCO è stato costretto all'apertura del diverso rapporto di conto corrente (conto n.0002/046/011639) sul quale possono riscontrarsi gli accrediti mensili della pensione e i relativi prelievi della stessa per poter essere versata in contanti sul conto BNL destinato al pagamento del mutuo pendente sull'immobile di Via Piave n. 46, come evincibile dagli estratti conto che si depositano



(all.55) relativi al periodo dall'apertura del conto sino al gennaio 2023, ovvero, prelevate e destinate alla copertura delle spese di sostentamento.

- Relativamente al **conto corrente n. 13566 intestato al ricorrente ed acceso presso la Banca BNL** si ribadisce come lo stesso sia prettamente collegato al pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario pendente sull'immobile di Via Piave n. 43 ed utilizzato esclusivamente a tale scopo, invero come si ricava dall'analisi degli estratti del conto suddetto, di cui si deposita in allegato alla presente il periodo dal settembre 2022 al 09.01.2323 (all.56), le uniche movimentazioni presenti sono appunto i versamenti di somme effettuate dal Sig. FUSCO atte alla copertura della somma mensile di € 1.031,92 quale rata di mutuo e, coincidenti con le movimentazioni riscontrabili sul diverso conto corrente presso la BCC e cointestato con la madre dove risultano le entrate della pensione e conseguenti prelievi mensili; anche per tale ultimo rapporto bancario presso la BCC si depositano le movimentazioni per il periodo da settembre a dicembre 2022 (all. 57)

Si aggiunga che le disposizioni di bonifico in entrata predisposte dallo stesso ricorrente che si evincono dagli estratti conto dall'anno 2021 al 2022 sono tutte riconducibili alle somme da questi ottenute a seguito del riconoscimento del reddito di cittadinanza e che lo stesso gira sul conto dedicato al mutuo.

- Con riferimento al diritto del Sig. FUSCO di percepire le **somme derivanti dal riconoscimento del reddito di cittadinanza** si chiarisce che tutte le somme versate dall'INPS vengono accreditate sulla Carta RdC rilasciata dalle Poste Italiane (all. 58), ovvero, una carta acquisti sulla quale mensilmente vengono caricate le somme spettanti da destinare all'acquisto di quanto necessario al nucleo familiare e che consente, altresì, l'invio di un bonifico mensile per il pagamento del mutuo o dell'affitto da effettuare presso gli uffici postali con bonifico Sepa, nonché, il prelievo mensile di una somma predeterminata a seconda del numero di componenti della famiglia che, nel caso che ci occupa, è pari ad € 100,00 mensili.

Come sopra accennato, è possibile riscontrare mettendo a confronto la certificazione del prospetto di versamento del reddito di cittadinanza e gli estratti conto relativi ai bonifici effettuati dal Sig. FUSCO sul conto BNL la corrispondenza delle somme incassate con il beneficio e poi bonificate per la parziale copertura della rata mensile.

- In ordine alla **previsione ex art. 67 CCII comma 4**, inserita nella proposta di accordo dei debiti del consumatore, di riconoscere all'istituto di credito erogante il mutuo la somma corrispondente al valore commerciale del bene, si chiarisce che, ricalcando la possibilità prevista già con la Legge n. 3/2012 e trasfusa nel nuovo CCII il Sig. FUSCO intende versare alla Banca BNL la somma di € 75.000,00 a titolo di credito privilegiato quale reale valenza economica del bene immobile come certificato nella perizia



depositata, e nulla riconoscere a titolo di credito declassato a chirografario e ciò in linea con i principi ed i dettami stabiliti dalla Legge.

Tuttavia, con il provvedimento del 10.02 il Giudice, aderendo all'orientamento di legittimità di cui all'ordinanza del 22.09.22 emessa dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione di tutela del rispetto della causa di prelazione e della par condicio creditorum ex art. 2741 primo e secondo comma c.c. chiedeva la rimodulazione della proposta inserendo il riconoscimento nei confronti della Banca BNL della somma come degradata a chirografaria pari ad € 69.386,00 quale differenza tra il valore commerciale del bene e quanto ancora dovuto a titolo di mutuo ipotecario.

Pertanto, in ottemperanza a quanto richiesto dal G.D. si è previsto nella proposta riportata in calce il pagamento del creditore ipotecario Banca BNL per totali € 144.386,00 con riconoscimento al 100% della somma di € 75.000,00 corrispondente al valore commerciale dell'immobile sito in Cerveteri in Via Piave n. 43 e lo stralcio al 10% dell'importo degradato a chirografario per totali € 6.983,00 da restituire in 15 anni per n. 180 rate mensili.

Nel rispetto, poi, del principio della par condicio creditorum, si è provveduto ad una rimodulazione anche della percentuale di riconoscimento nei confronti all'AdE Riscossione per le somme dovute a titolo di aggio e spese in quanto prive del privilegio generale mobiliare, prevedendo il rimborso del 10% dell'importo per € 43,88 nel termine di sei mensilità.

- Per ciò che concerne, infine, le **entrate mensili del ricorrente** si deve chiarire che al Sig. FUSCO è stata riconosciuta, anche per l'anno 2023, la fruizione del beneficio del reddito di cittadinanza per diciotto mensilità a fronte della sua inabilità al lavoro come certificata dall'INPS (già all. 11), per cui potrà contare sulle suddette somme sino alla metà dell'anno 2024. Si precisa, poi, che nonostante una disabilità ed un'inabilità al lavoro al 100% il ricorrente si è sempre reso disponibile allo svolgimento di lavori o alla partecipazione a progetti utili alla collettività come richiesto dalla stessa normativa che ha istituito il beneficio, pertanto, dal momento in cui non riceverà più la misura di sostegno, per cui in ogni caso lo Stato prevederà degli aiuti con la stessa finalità, si adopererà per la ricerca di un'occupazione, compatibilmente con la propria condizione medica che, seppur occasionale, gli potrà assicurare un'entrata mensile così come ha fatto per gli anni a seguire la chiusura della sua attività sino al comparire della malattia che l'ha colpito; si aggiunga che già dallo scorso anno (2022) il Sig. FUSCO ha ripreso il percorso di studio per poter terminare l'ultimo anno dell'istituto tecnico di geometra all'epoca interrotto (all.59), attraverso un servizio gratuito istituito dal Comune di Cerveteri così da conseguire il diploma di maturità con conseguente maggiore possibilità di trovare un'occupazione lavorativa.



In tale contesto, poi, si deve aggiungere che la figlia Eva Maria di 29 anni si è introdotta nel 2021 nel mondo del lavoro con una stabile occupazione presso la Società Teleperformace Portogallo con sede in di lavoro in Lisbona dove la stessa si è trasferita disponendo di un alloggio aziendale, occupandosi del custode care degli utenti dei social network fornendo assistenza tecnica per le tematiche relative agli annunci pubblicitari dei clienti business che gli assicura un'entrata annua di circa € 2.700,00 a fronte di un contratto (all. 60) che dal mese di aprile 2023 passerà a tempo indeterminato, pertanto, con gli introiti derivanti dal lavoro svolto, anche in quanto comproprietaria dell'immobile, può contribuire al pagamento del mutuo, così come la sorella Livia anch'essa comproprietaria che al termine del percorso di studio in Scienze Politiche nonostante sia già impiegata con prestazioni occasionali nell'ambito della ristorazione prestando servizio nei week end come cameriera, potrà conseguire una stabile occupazione lavorativa e contribuire al pagamento del dovuto a titolo di mutuo ipotecario, ovvero, sostenere il padre negli esborsi mensili.

Invero, riuscendo ad ottenere una sensibile diminuzione dell'importo mensile della rata di mutuo la stessa risulterà maggiormente sostenibile dal ricorrente che già solo con l'importo della pensione riuscirà a coprire, a ciò si aggiunga come la proposta di accordo prevede tempistiche di rientro, ad esclusione del mutuo, nel massimo arco di tempo di 5 anni (Amministrazione Finanziaria, Regione Lazio e Comune di Cerveteri) per una rata complessiva di € 40,68, nel termine di un anno per i debiti nei confronti della AdE Ufficio Riscossione, Prefettura di Roma e INPS per una rata totale di € 31,41 e, infine, rientri di tre e sei mesi per le posizioni debitorie verso il Comune di Bracciano e della Camera di Commercio di Roma con rata complessiva di € 19,32, pertanto, il Sig. FUSCO vedrà una riduzione progressiva dell'esborso mensile del rientro dei propri debiti con una rata iniziale di € 508,07 che, nel termine massimo di 5 anni, prevederà il solo rientro del mutuo ipotecario per € 416,66 .

Ne discende come, seppur il ricorrente non disponga di redditi certi (se non la pensione) e, ad oggi, può contare sul beneficio economico del reddito di cittadinanza destinato a venire meno per decorso del tempo, la proposta avanzata risulta, in ogni caso, fattibile essendo i pagamenti in coerenza con quanto ha disposizione del Sig. FUSCO.

Si deve, poi, evidenziare come seppur la rata mensile del mutuo come proposta incida sulla quota destinata alle spese di sostentamento in assenza dell'entrata del reddito di cittadinanza, l'attuale importo non risulta sostenibile neanche con le somme riconosciute al Sig. FUSCO dallo Stato con il suddetto beneficio, mentre con la riduzione della somma si assicurerebbe la totale copertura del pagamento e il ricorrente potrebbe colmare quanto necessario al suo sostentamento grazie alle entrate derivanti da lavori



occasionali e dal sostegno delle figlie e, comunque, per importi minimo se comparati a quanto deve reperire per il pagamento della rata fissa di mutuo di € 1.031,92.

Il ricorso alla presente procedura è, quindi, l'unico strumento disponibile al ricorrente per poter dipanare la propria posizione ed assicurare il pagamento di quanto dovuto alla Banca BNL ed evitare così posizioni di sofferenza, revoca del contratto e conseguente esecuzione immobiliare, si ricorda, invero, che seppure il Sig. FUSCO abbia tentato diverse volte di richiedere una rinegoziazione del rapporto in essere la stessa Banca abbia sempre rifiutato ogni proposta avanzata.

Al fine di una maggiore comprensione delle integrazioni come richieste dal Giudice con il proprio provvedimento, si riporta (in corsivo) di seguito il testo della proposta di accordo di ristrutturazione del debito presentata dal Sig. FUSCO evidenziando (**in neretto**) le modifiche apportate a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti suesposti.

\*\*\*

#### ***Si premette che il debitore***

- *non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;*
  - *riveste la qualifica di consumatore così come previsto dall'art. 2 del Titolo I del Codice della Crisi;*
  - *non ha utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui al Codice della Crisi;*
  - *non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art 72 del Codice della Crisi;*
  - *si trova in una situazione di sovraindebitamento di cui alla Legge n. 14/2019 che legittima la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito della procedura di composizione della crisi;*
  - *che su istanza della ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento del 14.10.2022 (all.1), nominava l'avv. Alfio Marco FARANDA quale Gestore della crisi, con rituale accettazione dell'incarico.*
- Tanto premesso si espone la presente proposta, evidenziando quanto e come segue.*

#### **CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

*Le cause del sovraindebitamento della ricorrente sono da individuarsi, essenzialmente, nel minor reddito percepito nel corso degli anni, nonché, dalle vicissitudini di salute dello stesso.*

*Il Sig. FUSCO risulta, sin dai primi anni di attività impegnato come artigiano addetto alla lavorazione del legno prima svolgendo lavori presso i cantieri edili come installatore di infissi poi, nel febbraio 2006 a fronte dell'incremento della richiesta di lavorazioni, decide*



*di mettersi in proprio costituendo la ditta "Il massello" sotto forma di ditta individuale (all.2) prendendo in locazione seppur senza iniziale sottoscrizione di un formale contratto di locazione poi intervenuto nel 2011 (all.3), al canone mensile di € 540,00 il locale commerciale sito in Bracciano alla Via della Pantanelle n. 5 stabilendo la sede legale dell'attività.*

*Per gli anni dall'apertura della ditta individuale sino al 2013 l'attività risultava fiorente assicurando al ricorrente entrate sufficienti a coprire i costi derivanti dall'attività così come le spese inerenti il nucleo familiare composto dalla moglie Sig.ra Angela Carletti la quale poteva, dal canto suo, contare sulla retribuzione mensile derivante dal lavoro presso le Poste Italiane, e dalle due figlie Eva Maria e Livia, come risultante dalla documentazione che si deposita (all.4) dove si evince una media reddituale per gli anni dal 2007 al 2012 di circa € 15.000,00 annui.*

*Si precisa poi, che nel 2007 interveniva la separazione consensuale dei coniugi (all.5) e successivamente nel 2016 la cessazione degli effetti civili del matrimonio (all.6)*

*Tuttavia, la stabilità economica subisce un forte contraccolpo a seguito della nota crisi economica che ha colpito il Paese dal 2010, invero, nel corso dell'anno 2013 il Sig. FUSCO vedeva dimezzate le proprie commesse e le entrate da queste derivanti non riuscivano più a coprire i costi da sostenere per la continuazione dell'attività, pertanto, decideva di cessare il lavoro in proprio chiudendo, per l'effetto, la suddetta ditta individuale come risultante dalla visura camerale depositata, per adoperarsi nella ricerca di un'occupazione di lavoro dipendente che gli assicurasse la necessaria entrata mensile, tuttavia, nel clima generale di incertezza economica e avendo ormai raggiunto l'età di 46 anni il ricorrente, seppur riusciva a trovare un'occupazione la stessa non veniva regolarizzata a fronte dei elevati costi derivanti dalla regolarizzazione del lavoro dipendente per le imprese, ed invero, come risultante il Sig. FUSCO non ha più presentato dichiarazioni reddituali se non per gli anni 2018 e 2019 in cui riceveva commesse da parte di ditte operanti nel settore per lo svolgimento di lavori occasionali e a tempo determinato come evincibile dai CUD che si depositano (all.7,7.1,7.2) rilasciati dalla società Idea Legno, dalla Spheragroup S.r.l. e dalla Soc. Coop. Stella Multiservizi.*

*Con la cessazione della ditta individuale il Sig. FUSCO è quindi riuscito ad evitare di accumulare debiti riferiti all'attività lavorativa, invero, in tal senso non si riscontrano posizioni debitorie nei confronti di istituti bancari o finanziari per la concessione di finanziamenti e/o prestiti, ovvero garanzie personali, necessari, appunto, per sopperire alle minori entrate, tuttavia, cominciava a pesare l'esborso mensile derivante dal pagamento del mutuo pendente sull'immobile di Cerveteri corrente in Via Piave n. 43 acquistato dai Sig.ri FUSCO e CARLETTI, non in proprio ma in qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori Eva Maria e Livia Fusco, ma identificandosi come terzi datori di ipoteca,*



*invero, con atto a rogito del Notaio Dott. Vitagliano del 13.10.2009 (all.8) gli già ex coniugi acquistavano in favore delle figlie il suddetto immobile al costo complessivo di € 197.000,00 come totalmente mutuato a tasso fisso con T.A.E.G. pari al 5% con la Banca BNL per la durata di anni 30 con una rata mensili fissa di € 1.031,92 come indicato nel piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di mutuo e desumibile dalla nota ipotecaria (all.9, 9.1).*

*Invero, dal 2013 il pagamento della rata mensile del mutuo che, si precisa, risulta ad oggi in bonis con i versamenti, è stato assicurato dal lavoro in nero che il ricorrente riusciva a svolgere e attingendo, per lo più, dai risparmi accumulati, tuttavia, ad oggi il rimborso è divenuto insostenibile per il Sig. FUSCO e talvolta lo costringe a ricorrere all'aiuto economico della madre pensionata ed invalida.*

*Per tali motivi, già nel 2016 il ricorrente si rivolgeva all'istituto di credito BNL al fine di rinegoziare la rata di mutuo anche in considerazione di una notevole diminuzione del tasso di interesse sceso sino all'1% (a fronte di un tasso fisso inizialmente applicato del 5%), tuttavia, la Banca rifiutava la richiesta eccependo la mancanza di un reddito fisso certificato del Sig. FUSCO, così come nel 2020 quando è intervenuta la pandemia da Covid-19 per cui la Banca non concedeva neppure la sospensione delle rate.*

*A suggellare lo stato di crisi economica del ricorrente è, poi, intervenuta nel gennaio 2021 la malattia oncologica tradotta in un carcinoma adenoicistico G2 della fossa nasale destra per cui si sottoponeva a trattamento di radioterapia dal luglio al settembre 2021 presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (all.10) che ha comportato il disturbo oculare dell'occhio destro e cefalee frequenti per cui la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile riconosceva un'invalidità totale con permanente inabilità lavorativa al 100% (all.11) per cui il ricorrente si vedeva riconoscere il relativo trattamento pensionistico dall'ottobre 2021 (all.12); tale ultima circostanza ha, quindi, totalmente pretermesso la sfera lavorativa del Sig. FUSCO.*

*Ad oggi il ricorrente vede come entrate economiche le somme derivanti dal riconoscimento del reddito di cittadinanza pari ad € 456,38 mensili (all.13) oltre all'indennità relativa alla pensione di invalidità, invero, data l'esiguità degli introiti mensili del ricorrente, la corresponsione della rata di mutuo è assicurata anche dal contributo della di lui madre grazie agli introiti della pensione mensile della Sig.ra Avai e, vista anche l'età di quest'ultima di 89 anni, il ricorrente si vede costretto a richiedere una riduzione della rata mensile in quanto, in assenza del contributo materno, non potrà essere onerata con regolarità.*

*Ne discende che, il Sig.FUSCO è intenzionato a mettere fine a tale situazione provvedendo, per quanto possibile, a proporre una ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di poter sopperire alla situazione debitoria.*



### **SULLA MERITEVOLEZZA DEL RICORRENTE**

*Se già l'art. 4 ter della L.n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato profondamente la Legge n. 3 del 2012, introducendo le procedure familiari, l'esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd. " merito creditizio") ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore allo scopo di ampliare la platea di beneficiari delle procedure in commento, con l'introduzione del Nuovo Codice della Crisi e dell'Impresa tali concetti sono stati trasportati e confermati.*

*Invero, precedentemente alla riforma del 2020, per poter accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore occorreva soddisfare principalmente due requisiti, ovvero, il debitore doveva risultare, in primo luogo, "sovraindebitato", impossibilitato cioè ad adempiere alle obbligazioni contratte con mezzi ordinari e doveva, inoltre, risultare "meritevole" dove con tale termine si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa del debitore nell'aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento, conseguentemente il Giudice investito della verifica omologava il piano solo quando escludeva:*

*1. che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;*

*2. che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento;*  
*con la conseguenza che l'esito di tali giudizi dipendeva, in gran parte, dalle convinzioni etiche del Giudice non esistendo un criterio normativo per individuare il concetto di meritevolezza.*

*Per tali ragioni già prima, con la riforma della Legge 3/2012 il Legislatore, modificando il comma 3 dell'art. 12 bis della Legge n. 3 del 2012, ha stabilito che la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti ed oggi, l'art. 69 comma 2 del CCII chiarisce, invero, che la meritevolezza deve essere inquadrata nell'assenza di atti in frode ai creditori e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.*

*Ne discende che, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" sancendo, così, il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza) richiesta per l'omologa del piano prima della riforma e dell'introduzione del Nuovo Codice, all'assenza di colpa grave, malafede e frode.*

*In relazione al caso che ci occupa, si rileva come il Sig. FUSCO non risulta aver colpevolmente causato il suo stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, ricade solo nei confronti della Banca erogatrice del mutuo, che veniva richiesto all'istituto finanziario in tempi in cui il ricorrente svolgeva una continua e proficua attività lavorativa,*



peraltro, lo stessa a fronte delle prime difficoltà economiche subito si attivava richiedendo come sopra esposto una rinegoziazione del mutuo in essere che però veniva rifiutata.

Come sopra accennato, il difficile pagamento dei ratei del mutuo è derivante dal minor reddito percepito dal Sig. FUSCO nel corso degli anni, invero, come evincibile dalle dichiarazioni reddituali relative agli anni dal 2013 e 2014 ed evidenziati nel prospetto di estratto conto previdenziale (già all.4) i proventi dell'attività lavorativa sono drasticamente diminuiti sino alla decisione di cessazione dell'attività nel 2013 e dal mancato sostegno, a seguito della fine del matrimonio, della moglie Sig.ra Carletti che con il proprio lavoro dipendente presso le Poste Italiane contribuiva al sostentamento familiare.

Conseguentemente, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore relativamente al Sig. FUSCO.

#### **ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA-STATO PASSIVO**

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a ricostruire lo stato passivo del ricorrente, attraverso l'esame della seguente documentazione:

estratti acquisiti presso il CRIF (all.14) e Centrale Rischi Banca Di Italia (all.15), estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (all.16); estratto carichi pendenti Agenzia delle Entrate non ancora portati a ruolo (all.17) e estratti di ruolo delle singole cartelle esattoriali al fine di individuare gli enti impositori (all.18,18.1,18.2), nonché, documentazione richiesta all'Ente di residenza, Comune di Cerveteri, al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati (all.19) ed estratto posizione debitoria nei confronti dell'Ente Previdenziale (all.20),

In forza di detta documentazione, si provvede ad indicare la posizione debitoria dell'istante ed a tal fine, si è preliminarmente provveduto allo scorporo delle cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, onde effettuare corretta differenziazione tra somme dovute agli Enti impositori e le somme da riconoscersi all'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di aggio e spese di esecuzione, tanto, nel rispetto del principio sancito dalla giurisprudenza secondo il quale, ai fini del voto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione è legittimata ad esperirlo solo per le somme ad essa dovute a titolo di aggio e spese, mentre, per gli importi a carico ed interessi, detta legittimazione può riconoscersi solo ai singoli Enti impositori.

Lo scorporo effettuato permette di evidenziare quanto segue:

<b>Ente creditore</b>	<b>Importo dovuto</b>	<b>Interessi</b>	<b>Tot. Credito Ente</b>	<b>Aggio e spese AdE</b>
1) Amministrazione finanziaria D.p. II Roma-competenza Civitavecchia	€ 195,51	€ 12,46	€ 207,97	€ 15,68
2) Amministrazione Finanziaria D.P. I Roma-uff.terr.Roma 2 aurelio	€ 290,78	0,00	€ 290,78	€ 8,55



3) Amministrazione finanziaria Dp I Roma-uff.terr. 3 settebagni	€2.377,15	€ 99,74	€2.476,89	€147,91
4) INPS sede Civitavecchia	€ 347,98	0,00	€ 347,98	€ 10,32
5) Comune Bracciano Ufficio Tributi	€ 189,88	€ 33,17	€ 223,05	€ 19,54
6) Comune Cerveteri Ufficio Tributi	€ 84,88	€ 0,74	€ 85,62	€ 4,78
7) Prefettura Roma area III ter	€ 389,28	€ 80,74	€ 470,02	€ 37,13
8) Regione Lazio	€3.069,01	€236,28	€3.305,29	€ 189,02
9) Camera di Commercio di Roma	€ 72,61	€ 9,15	€ 81,76	€ 5,88
<b>TOTALE Amm. Finanziaria Agenzia Entrate ed enti</b>			<b>€7.489,36</b>	
<b>TOTALE Aggio e spese Riscossione</b>				<b>€ 438,81</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>7.928,17</b>

Risulta, pertanto, una esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti impositori, per la somma di euro 7.489,36, e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma di euro 438,81 a titolo di aggio, per la complessiva esposizione debitoria di euro **7.928,17**, come certificata dalla stessa riscossione in sede di documentazione inoltrata al Gestore.

Fatta detta doverosa specificazione, si evidenzia l'esposizione debitoria complessiva del proponente, con specificazione delle singole esposizioni debitorie, natura e privilegi, come segue:

	<b>CREDITORE</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>IMPORTO</b>
1	<b>Banca BNL</b>	Privilegio ipotecario	Mutuo ipotecario	€ 144.386,00
2	<b>Amministrazione finanziaria D.p. II Roma-competente Civitavec.</b>	Priv. Gen. mob. Ex art. 2752 c.c.	Iva e interessi	€ 207,97
3	<b>Amministrazione Finanziaria D.P. I Roma-uff.terr.Roma 2 Aurelio</b>	Priv. Gen. mob. Ex art. 2752 c.c.	Imposte indirette	€ 290,78
4	<b>Amministrazione finanziaria D.P. I Roma-uff.terr. 3 Settebagni</b>	Priv. Gen. mob. Ex art. 2752 c.c.	IRAP 2013	€ 2.476,89
5	<b>Inps Civitavecchia</b>	Priv. Gen. mob. Ex art. 2752 c.c.	I.V.S. e sanzioni	€ 347,98
6	<b>Comune Bracciano Ufficio Tributi</b>	Priv. Gen. mob. Ex art. 2752 c.c.	Tassa rifiuti	€ 223,05
7	<b>Comune Cerveteri Ufficio Tributi</b>	Priv. Gen. mob. Ex art. 2752 c.c.	IMU 2013	€ 85,62
8	<b>Prefettura Roma area III ter</b>	Priv. Gen. mob. Ex art. 2752 c.c.	Contravvenzioni C.d.s.	€ 470,02
9	<b>Regione Lazio</b>	Priv. Gen. mob. Ex art. 2752 c.c.	Tassa automobili.	€ 3.305,29
10	<b>Camera di Commercio di Roma</b>	chirografo	Diritti annuali	€ 81,76
11	<b>Agenzia Entrate Riscossione</b>	chirografo	Aggio e spese	€ 438,81



12	Comune Cerveteri	Priv. Legale	IMU, TASI, TARI	1.772,46
	<b>TOTALE DEBITO</b>			<b>€ 154.086,63</b>

### **DDetDettaglio dei deDDettaglio debiti:**

1) trattasi di posizione debitoria riferita al mutuo ipotecario pendente sull'immobile di proprietà delle figlie del ricorrente, come autorizzate dal Giudice Tutelare, per cui lo stesso risulta terzo datore di ipoteca iscritta per la somma capitale di € 197.000,00 pari al 100% dell'importo mutuato (all.49) da parte dell'istituto di credito BNL. Si precisa che il rapporto risulta, ad oggi, in bonis seppur con enorme sforzo da parte del Sig. FUSCO come sopra riportato;

da 2 a 11) trattasi di posizioni debitorie suddivise per ogni singolo ente impositore, risultanti dalle certificazioni rilasciate da parte dell'AdE Riscossione di cui, la prima, richiesta dal ricorrente (all.16) per cui risultava un debito complessivo pari ad € 7.895,08, rettificata per quanto riguarda il debito nei confronti del Comune di Cerveteri, dalla successiva certificazione ed estratti di ruolo (all.21,22) ricevuti dal nominato Gestore all'esito delle comunicazioni ex art. 68 CCII, tra cui rientra anche la certificazione inviata dalla Regione Lazio (all.23) di importi coincidenti con quanto già certificato.

Si precisa che nulla risulta circa debiti ancora non portati al ruolo dall'Ufficio Riscossione come risultante dalle due certificazioni rilasciate dall'Ente sia al ricorrente (all.17) che al nominato Gestore (all.24).

12) in ordine al debito di cui al punto 12) trattasi di posizione debitoria nei confronti del Comune di Cerveteri come indicata dallo stesso Ente (all.50) e non ricompresa nelle cartelle di pagamento dell'AdE Riscossione, a fronte del mancato pagamento di IMU dal 2016 al 2020, TARI per l'anno 2014 e dal 2016 al 2019 e TASI dal 2016 al 2018 per un totale complessivo di € 1.772,46.

Per quanto concerne il debito risultante dall'estratto debitorio rilasciato dall'istituto previdenziale (all.20) si precisa che la posizione debitoria risulta già compresa nella certificazione dell'AdE Riscossione.

Lo stato passivo complessivo ammonta, pertanto, ad euro **154.086,63**.

### **SULLA NOZIONE DI CONSUMATORE E SULLA NATURA DEI DEBITI**

Prima delle modifiche apportate alla Legge n. 3/2012 si definiva consumatore il debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre oggi la nozione di consumatore come pure riportata all'art. 2 del CCII si identifica con la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività di impresa o professionale, consentendo espressamente, altresì, al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore per regolare debiti estranei a quelli sociali.

Nella nuova interpretazione offerta, dunque, la qualifica di imprenditore e professionista non risulta ostativa ai fini dell'accesso al piano del consumatore, tuttavia, dottrina e



giurisprudenza si sono interrogate circa la possibilità di presentazione di un piano di ristrutturazione del debito contenente sia debiti consumieristici che di tipo d'impresa o professionali, vale a dire, in presenza di una situazione debitoria promiscua.

Ebbene, da una prima interpretazione, ante riforma, la soluzione veniva offerta dalla pronuncia n. 1869/2016 resa dalla Corte di Cassazione che statuiva la possibilità di proporre un piano del consumatore da parte di un imprenditore o professionista, a condizione che i debiti contratti in tale veste fossero già stati definiti, ovvero, non risultare più attuali; con la riforma della disciplina ad opera della Legge n. 176/2020 trasfusa nel CCII la nuova definizione di consumatore chiarisce in modo inequivoco la possibilità del sovraindebitato di presentare un accordo di ristrutturazione del consumatore pur avendo maturato una debitoria promiscua.

In tale nuovo contesto normativo la giurisprudenza ha svolto un notevole lavoro interpretativo giungendo a ritenere ammissibile un piano del consumatore anche per la definizione di debiti d'impresa o professionali ogni qualvolta la debitoria consumeristica risulta prevalente rispetto ai residui debiti imprenditoriali o professionali, tesi avallata anche dalla dottrina che osserva che, in tali casi, la possibilità di qualificare un soggetto quale consumatore deve avvenire sulla base di un criterio di prevalenza dei debiti assunti; tale linea interpretativa è stata seguita sia dal Tribunale di Grosseto relativamente ad un omologa del piano del consumatore che dal Tribunale di Napoli Nord in pronunce rese nel 2021.

In linea con tali principi interpretativi, vi è da evidenziare come, nel caso che ci occupa, la massa debitoria del Sig. FUSCO è rappresentata principalmente dall'esposizione nei confronti della Banca BNL per la concessione del mutuo ricadente sull'abitazione intestata alle figlie per € 144.386,00 e, quindi, per esigenze familiari e, solo residualmente, da debiti ricompresi in cartelle di pagamento notificate da parte dell'AdE per totali € 7.928,17 di cui solo € 3.000,00 circa riconducibili alla pregressa attività lavorativa del Sig. FUSCO cessata definitivamente nel 2013 e mai ripresa sotto forma di lavoro in proprio o imprenditoriale, peraltro, le esposizioni di debito riguardanti il mancato versamento di IVA, IRAP e Camera di Commercio risalgono ad annualità oramai ben passate e, quindi, non più attuali.

Alla luce di tali orientamenti ne discende l'applicabilità della disciplina riservata al soggetto consumatore relativamente alla posizione del Sig. FUSCO.

#### **MASSE ATTIVE: CREDITI, REDDITI, BENI IMMOBILI E MOBILI**

Definito come sopra lo stato passivo, si provvede ad evidenziare lo stato attivo dell'istante come segue.

<b>CREDITI</b>		
<b>Conto corrente</b>	<b>Periodo</b>	<b>Importo</b>
c/c n. 13566 BNL	al .09.01.2023	€ 1,84
c/c n.5063 BCC	al.31.12.2022	€ 1.452,27
c/c n. 0002/046/011639	al 30.01.2023	€ 24,57



**Dettaglio dei crediti:**

*in ordine ai crediti su indicati, si evidenzia che il sig. FUSCO risulta intestatario dei seguenti conti correnti:*

- a)** *c/c n. 13566 (all. da 25 a 25.9), acceso presso l'istituto di credito BNL con saldo alla data del 09.01.2023 pari ad € 1,84 (all.56);*
- b)** *c/c n. 5063 (all. da 26 a 26.4) acceso presso l'istituto di credito BCC e cointestato con la di lui madre Sig.ra Fabrizia Avai, con saldo alla data del 31.12.2022 pari ad € 1.452,27 (all. 57);*
- c)** *c/c n. 0002/046/011639 (all. 55) acceso presso l'istituto di credito BCC con saldo alla data del 30.01.2023 pari ad € 24,57;*

*Come si evince dal raffronto delle movimentazione dei conti correnti si precisa che, sul conto BNL si evincono, per il periodo da gennaio 2020 a luglio 2021, bonifici in entrata da parte del Sig. Pispico quale conduttore dell'immobile sito in Cerveteri in Via Piave n. 43 intestato alle figlie e che il ricorrente concedeva il locazione (all.27) al fine di ottenere un introito da mettere a disposizione del pagamento della rata del mutuo in essere, mentre il Sig. FUSCO si trasferiva presso l'immobile di sua proprietà sito in Via Diaz n. 70 unitamente alla madre, tuttavia, la madre già anziana con l'aggravarsi della sua condizione fisica (all.28) si è completamente allettata tanto che, nei mesi di gennaio e febbraio 2021, il Sig. FUSCO ha dovuto reperire una diversa abitazione per poter consentire alla madre di vivere in modo confacente alla sua condizione che prevedeva un'assistenza pressoché costante e l'abitazione di Via Diaz essendo di circa cinquanta (50) metri quadrati non consentiva la coabitazione del ricorrente che, per l'effetto, a gennaio e febbraio 2021 si trasferiva, dietro versamento del canone di locazione pari ad € 520,00, in Via Madonna dei Canneti come evincibile dalle disposizioni di bonifico predisposti dal conto corrente acceso presso la BCC. La locazione ha avuto durata pari a due sole mensilità in quanto la Sig.ra Avai da marzo 2021 è stata trasferita presso la casa di riposo "San Luigi Gonzaga" di Ladispoli dove tuttora risiede (all.29), conseguentemente il Sig. FUSCO tornava presso l'abitazione di sua proprietà in Via Diaz mentre, ad oggi, è tornato presso l'immobile intestato alle figlie.*

*Diversamente, dall'analisi delle movimentazioni bancarie di entrambi i conti correnti non si evincono disposizioni, sia in entrata che in uscita, atte a presumere la sussistenza di atti in frode ai creditori essendo tutte riconducibili alle entrate della pensione della Sig.ra Avai e i prelievi della stessa che, poi, venivano utilizzati per le spese di sostentamento del nucleo familiare, ovvero, versate sul conto corrente bancario della BNL per consentire al Sig. FUSCO di onerare il pagamento mensile della rata del mutuo che, ad oggi, visto la sua condizione economica è divenuta insostenibile.*



### ***Insussistenza di atti in frode nei confronti del ceto creditorio***

*Al fine di legittimare la proposizione e, quindi, l'ammissibilità del presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, appare necessario evidenziare l'insussistenza di atti qualificabili come in frode ai creditori posti in essere dal ricorrente.*

*Invero, al fine di identificare i presupposti necessari per la qualifica di atti in frode ci si deve rifare agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sviluppati in seno alle procedure concorsuali e fallimentari, richiamando in primo luogo la pronuncia della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 3409/2016 la quale chiarisce che l'atto in frode rilevante ai sensi dell'art. 173 Legge Fallimentare, "presuppone l'esistenza di un dato di fatto occultato, afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori e, sul piano soggettivo, un comportamento assunto con dolo, mentre non basta un'operazione potenzialmente pregiudizievole per i creditori"*

*In tal senso, sono elementi essenziali per la qualifica di atto in frode, sotto il profilo soggettivo, la condotta caratterizzata da dolo che si traduce nella cosciente volontà del debitore di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e tali che, dove conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta concordataria e, nel caso de quo, di un piano del consumatore formulato ai sensi della Legge n. 3/2012, mentre, sotto il profilo oggettivo, rilevano le condotte dispositive del debitore caratterizzate da una valenza decettiva, da intendersi quale idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori circa le reali prospettive di soddisfacimento; elementi tutti che, nel caso in esame, non sono riscontrabili.*

*Il Sig. FUSCO come già enunciato, nella proposizione del presente piano ha evidenziato in maniera chiara e precisa, con piena trasparenza, nulla tacendo o nascondendo ai creditori sul punto, pertanto, escludendo qualsiasi condotta dolosa o anche colposa in danno della massa creditoria, anzi giustificando ogni movimento circa il proprio patrimonio con esigenze di carattere familiare data la situazione in cui versa.*

*Ulteriormente, deve evidenziarsi come secondo giurisprudenza, non è la sola presenza di un atto dispositivo che configura lo stesso come atto in frode, specie nel caso in cui la procedura stessa consente un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese, in quanto il concetto di atto in frode non può paragonarsi all'ipotesi ex art. 2901 c.c. che individua come oggetto dell'azione revocatoria i meri atti di disposizione che rechino pregiudizio, al contrario, la norma richiede che l'atto in frode sia inteso come atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione.*

*Invero, assurdo che possono essere considerati atti in frode quelli meramente pregiudizievoli finirebbe per svilire la ratio stessa della Legge n. 3/2012 in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore nell'arco temporale di cinque anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura.*



Tale principio si riscontra anche in tema di applicazione dell'art. 14 quinquies nel quale ambito la giurisprudenza ha avuto modi di chiarire che "in sede di valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, la diminuzione della garanzia patrimoniale generica non accompagnata dalla dolosa preordinazione non può rilevare in senso ostativo, pertanto, l'atto in frode ai creditori rilevante ex art. 14 quinquies va interpretato quale atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe meritevole della concessione del beneficio rappresentato dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento"

Ne discende come, nel caso in esame, nessun atto in frode rispetto alla massa creditoria è stato posto in essere dal Sig. FUSCO in quanto le movimentazioni bancarie come rappresentate e documentate sono frutto di esigenze familiari dello stesso.

### **Redditi**

In forza della documentazione inerente il versamento della pensione di invalidità per gli anni dal 2021(all.30) e del riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza (già all.13), oltre che per l'anno 2019 dalle certificazioni CUD (già all.7,7.1,7.2) si è ricostruita la posizione reddituale del ricorrente, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando.

<b>Reddito e/o pensione</b>	<b>Periodo imposta</b>	<b>Importo netto</b>
a)Reddito cittadinanza 2021	2021	8.850,00
b)Pensione invalidità 2021	2021	1.982,34
c)Reddito cittadinanza 2020	2020	11.326,75
d) Reddito cittadinanza 2019	2019	4.435,50
e)Reddito 2019	2018	2.920,21
<b>Reddito medio netto € 819,85 mese</b>		<b>29.514,80</b>

### **Dettaglio dei crediti:**

a+b+c+d: In forza dei cedolini inerenti al versamento della pensione di invalidità e del prospetto di versamento del reddito di cittadinanza relativi agli anni 2020,2021 e 2022, oltre alle certificazioni CUD per l'anno 2019, si è provveduto ad individuare il reddito medio dell'istante pari ad € 9.838,26 ovvero sia € 819,85 mensili.

Relativamente all'annualità corrente (2022) si evidenzia che il ricorrente percepisce € 456,38 a titolo di reddito di cittadinanza, oltre alle somme relative alla pensione di invalidità per ulteriori € 660,78 e così per un'entrata mensile netta pari ad € 1.117,16 sulla quale è basato il contenuto della proposta di accordo come di seguito illustrata.

### **Beni immobili e mobili**



In forza di visura catastale (all.32) e visura ipotecaria (all.33) e di visura estratta al Pra (all. da 34 a 34.3), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare del Sig. FUSCO risultando quanto segue:

<b>BENI IMMOBILI</b>			
<b>Indirizzo</b>	<b>Dati catastali</b>	<b>Proprietà</b>	<b>Stima</b>
Cerveteri Via A. Diaz,70	Foglio 32, Part. 114 Sub 3 Cat A/7	1/2	€ 60.000,00
<b>BENI MOBILI REGISTRATI</b>			<b>TOT.</b>
<b>Tipo</b>	<b>Targa e immatricolazione</b>	<b>Proprietà</b>	<b>Stima</b>
nessuno			€
			<b>TOT.</b>
<b>ALTRI BENI MOBILI</b>			
<b>Oggetto</b>	<b>Dati fiscali</b>	<b>Proprietà</b>	<b>Stima</b>
nessuno			€
			<b>TOT</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>

### **Dettaglio beni immobili e mobili**

In ordine ai beni immobili e mobili registrati intestati al Sig. FUSCO si specifica che lo stesso risulta proprietario

a) abitazione sita in Cerveteri in Via A. Diaz n. 70 identificata al Catasto al Foglio 32, Particella n. 114Cat. A/3 di 50 mq con un valore commerciale così come definito in sede alle quotazioni OMI rilasciate dal sito dell'AdE (all.36.1) pari ad € 60.000,00 calcolando un prezzo medio tra quelli indicati di € 1.200,00 al mq .

L'immobile risulta acquistato nel settembre 2000 in regime di comunione legale dai coniugi Fusco e Carletti (all. 35) come investimento immobiliare al prezzo complessivo di Lire 32.000,00 dalla Società Fratelli Giansanti S.r.l. di Bracciano con atto a rogito Notaio Dott. Corrado e per cui i coniugi chiedevano ed ottenevano la concessione di un mutuo ipotecario dalla Banca BCC (all.36), mutuo il quale veniva regolarmente rimborsato dai contraenti sino alla completa estinzione dello stesso nell'anno 2010. Tuttavia, nell'anno 2007 i proprietari si vedevano notificare atto di citazione (all.37) da parte della Curatela del Fallimento n. 5/2006 della anzidetta Soc. Giansanti S.r.l. con il quale si chiedeva di accertare la nullità dell'atto di compravendita in quanto stipulato da società rappresentata da soggetto (legale rappresentante Sig. Annito Giansanti) decaduto dalla carica e senza poteri vincolanti avendo subito fallimento in proprio nel febbraio 1983e l'immediata rilascio dell'immobile, si costituivano i coniugi (all.38) contestando le avverse domande e il procedimento n. 718/2007 R.G. si concludeva con l'emissione della sentenza n. 116/2011 di accoglimento delle domande attoree (all.39), per l'effetto, la Curatela trascriveva la domanda giudiziale di nullità degli atti (all.40)

Veniva proposto appello alla succitata sentenza (all.41), si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento (all.42) e il procedimento 2740/2012 R.G. si chiudeva con la sentenza di



*rigetto del preposto appello da parte della Corte (all.43), ad oggi, pende ricorso per Cassazione introdotto dai Sig.ri FUSCO e CARLETTI (all.44) per cui vi è fissata la data del 24.01.2023 dell'udienza pubblica (all.45).*

*Ne discende che il Sig. FUSCO non possono disporre del bene nel limite della sua quota parte del 50% fintanto che la vicenda giudiziaria non si concluda con l'emissione della sentenza da parte della Corte di Cassazione.*

*Per ciò che concerne la proprietà del ricorrente su beni mobili, dalla visura PRA allegata si evince che il Sig. FUSCO non risulta proprietario di alcun bene.*

#### **NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO.**

*In forza di certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia inerente il Sig. FUSCO (all.46), si certifica che il nucleo familiare, con residenza in Cerveteri in Via Piave n. 43 risulta composto esclusivamente dal ricorrente.*

*In ordine alle spese familiari (all.47), risulta che le stesse ammontano ad € 5.700,00 annue per mensili € 475,00 come indicate dal ricorrente epurate della somma riferita al mutuo ipotecario per € 1.000,00 mensili che con il presente accordo di ristrutturazione si intende diminuire affinché il Sig. FUSCO possa adempiere all'obbligo risultante dal contratto con le proprie sostanze.*

#### **ATTI DI DISPOSIZIONE**

*Dalla documentazione su offerta inerente la visura ipotecaria, si evince che il Sig. FUSCO non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio.*

*Come da allegata visura (all.48) non risultano elevati protesti a carico del ricorrente.*

*Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili, Sezione Lavoro e Sezione Esecuzioni immobiliari e mobiliari (all.49,49.1,49.2) dalle quali non risultano procedimenti pendenti a carico del Sig. FUSCO nonché, certificato dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale da cui non risultano procedimento a carico (all.50,50.1).*

#### **CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO**

*Al fine di comporre la situazione di sovraindebitamento come sopra esposta, il Sig. FUSCO nell'ambito del presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, intende proporre il pagamento integrale del creditore ipotecario Banca BNL nei limiti del valore commerciale dell'immobile intestato alle figlie, pari ad € 75.000,00 come stimato nella perizia redatta dal Geometra Luca Ramazzotti (all.51) da restituire in 15 anni con una rata mensile di circa € 416,67 del tutto confacente alle reali disponibilità economiche del ricorrente che così da garantire il pagamento del dovuto. Si precisa, altresì, che dalla visura*



catastale ed ipotecaria inerente l'immobile non risultano ulteriori gravami trascritti (all. 52, 53).

Relativamente alle posizioni di debito nei confronti degli Enti impositori come certificati dall'AdE Riscossione, il Sig. FUSCO propone il pagamento pari al 30 % delle somme aventi privilegio generale mobiliare e del 10% dei crediti di tipo chirografario nei termini che seguono:

Banca BNL	144.386,00	100%	75.000,00	15	anni	180	rata 416,66 mese
Amm. Finanziaria	2.975,64	30%	892,69	5	anni	60	rate 14,87 mese
Comune Bracciano	223,05	30%	66,91	6	mesi	6	Rate 11,15 mese
Regione Lazio	3.305,29	30%	991,58	5	anni	60	rate 16,52 mese
Camera Commercio	81,76	30%	24,52	3	mesi	3	rate 8,17 mese
Prefettura RM	470,02	30%	141,00	1	anno	12	rate 11,75 mese
INPS	347,98	30%	104,39	1	anno	12	rate 8,69 mese
Comune Cerveteri	1.858,08	30%	557,42	5	anni	60	rate 9,29 mese
AdE Riscossione	438,81	10%	43,88	6	mesi	6	rate 8,17 mese
Banca BNL	69.386,00	10%	6.983,00	15	anni	180	rate 38,55 mese

Per un importo riconosciuto alla massa creditoria per totali € 84.761,00 e una rata complessiva mensile di € 542,99 mensile

#### **Decorrenza dei pagamenti in favore della massa creditoria**

Relativamente alla decorrenza dei pagamenti, si precisa che gli stessi inizieranno a decorrere dall'anno successivo all'omologa del presente accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore al solo fine di prevedere il pagamento, in via preferenziale, del compenso spettante al nominato Gestore che, previo accordo con lo stesso, è stato determinato in € 2.500,00 oltre oneri di legge che si prevede di pagare in prededuzione in 12 mesi con rate di € 208,33 ciascuna al netto degli acconti già versati così da consentire al Sig. FUSCO di onerare i suoi pagamenti secondo le modalità sopra evidenziate e, allo stesso tempo, di poter far fronte alle necessarie spese di sostentamento.

#### **Fattibilità economica della proposta**

La proposta formulata è il massimo sforzo proponibile dal ricorrente in considerazione delle sue residuali possibilità economico finanziarie.



In tal senso, si è considerato il reddito medio, al netto di tasse ed imposte, risultante pari ad euro 1.117,16 mensili, dai quali detrarre le necessarie spese di sostentamento, come determinate in € 475,00 mensili. Da Tanto consegue una disponibilità economico-reddituale residuale di € 642,16, pienamente idonea a garantire il pagamento sia del creditore ipotecario, che degli altri creditori nei limiti e modalità previsti in proposta, considerando l'esborso mensile di rate per complessivi € 542,99.

Si evidenzia che residuerà in favore del debitore la minor somma di € 99,17, neanche sufficiente a fare fronte ad eventuali spese imprevedute ed imprevedibili, tanto al fine di evidenziare il massimo sforzo che il debitore intende promuovere per fare fronte alla propria situazione di sovraindebitamento.

### CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, il Sig. Mario FUSCO, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa, valutati i requisiti previsti dagli artt. 70 e 71, voglia fissare udienza con decreto, nonché, assumere tutti i provvedimenti atti all'inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, nonché, ogni misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio ai fini della conclusione del procedimento.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Nomina Gestore della Crisi;	25.8 Estratto conto BNL lug. – sett. 2021;
2. Visura camerale “Il Massello”	25.9 Estratto conto BNL ott. – dic. 2020;
3. Contratto locazione immobile Bracciano;	25.10 Estratto conto BNL ott. – dic. 2021
4. Estratto conto previdenziale;	26 Estratto conto BCC 2019;
5. Omologa separazione consensuale;	26.1 Estratto conto BCC 2020;
6. Sentenza divorzio;	26.2 Estratto conto BCC 2021;
7. CUD 2019 Idea Legno;	26.3 Estratto conto BCC apr. – ott. 2022;
7.1. CUD 2019 Shera group;	26.4 Estratto conto BCC gen. – mar. 2022;
7.2. CUD 2019 Stella Multiservizi;	27 Contratto locazione Via Piave, 43;
8. Compravendita Via Piave, 43;	28 Certificazione medica Avai;
9. Contratto di mutuo Via Piave, 43;	29 Degenza RSA Avai;
9.1. Nota ipotecaria mutuo Via Piave;	30 Comunicazione Liquidazione pensione;
10. Relazione medica di fine trattamento CNAC;	31 Prospetto versamenti RDC 2019-2020-2021;
11. Riconoscimento invalidità – verbale commissione medica;	32 Visura catastale Via Diaz;
12. Liquidazione prestazione invalidità;	33 Visura ipotecaria Via Diaz;
13. Prospetto versamento RDC dal 2019 al 2022;	34 Visura PRA tg DR824NC;
14. CRIF;	34.1 Visura PRA tg CJ848DS;
15. Banca d'Italia;	34.2 Visura PRA tg BD365XY;
16. AdE Riscossione;	34.3 Visura PRA tg RM85367W;
17. AdE Pendenti;	35 Nota ipo compravendita Via Diaz;
18. Estratti ruolo cartelle 2014-2011	36 Nota ipo mutuo Via Diaz;
	36.1 Quotazioni OMI Via Diaz;



<p>18.1 Estratti ruolo cartelle 2015-2019;</p> <p>18.2 Estratti ruolo cartelle 2017-2020;</p> <p>19. Debito Comune di Cerveteri;</p> <p>20. Estratto debitorio INPS;</p> <p>21. Certificazione AdE Riscossione inviata a Gestore;</p> <p>22. Estratti ruolo AdE inviati al Gestore;</p> <p>23. Precisazione credito Regione Lazio inviata al Gestore;</p> <p>24. AdE Pendenti inviata al Gestore;</p> <p>25. Estratto conto BNL apr. - giu. 2020;</p> <p>25.1 Estratto conto BNL apr. - giu. 2021;</p> <p>25.2 Estratto conto BNL apr. - giu. 2022;</p> <p>25.3 Estratto conto BNL gen. - mar. 2022;</p> <p>25.4 Estratto conto BNL gen. - mar. 2020;</p> <p>25.6 Estratto conto BNL gen. - mar. 2021;</p> <p>25.7 Estratto conto BNL lug. - sett. 2020;</p>	<p>37 Citazione Fallimento;</p> <p>38 Costituzione primo grado;</p> <p>39 Sentenza primo grado;</p> <p>40 Nota trascrizione domanda giudiziale;</p> <p>41 Atto di appello;</p> <p>42 Costituzione appello Curatela;</p> <p>43 Sentenza secondo grado;</p> <p>44 Ricorso per Cassazione;</p> <p>45 Decreto fissazione udienza Corte Cassazione;</p> <p>46 Certificato di residenza e stato di famiglia;</p> <p>47 Spese di sostentamento;</p> <p>48 Visura protesti;</p> <p>49 Certificati Cancelleria Civile,</p> <p>49.1 Certificati Cancelleria Lavoro</p> <p>49.2 Certificati Cancelleria Esecuzioni;</p> <p>50 Casellario Giudiziale</p> <p>50.1 Carichi Pendenti;</p> <p>51 Perizia Via Piave;</p> <p>52 Visura catastale Via Piave;</p> <p>53 Visura ipotecaria Via Piave.</p>
--	--

Civitavecchia lì 01.12.2022

(avv. Roberta CALVI)

\*\*\*

Di seguito l'elenco degli allegati depositati a corredo dell'integrazione dell'originaria proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore del Sig. Mario FUSCO, e dei documenti richiamati dalla proposta iniziale.

54. certificato storico di residenza;

55. estratto c/c BCC Fusco mar. 22 - gen. 23;

56. Estratto c/c BNL sett. - dic. 2022;

57. estratto BCC cointestato sett. - dic. 2022;

58. Carta Reddito di Cittadinanza;

59. attestato frequenza scolastica;

60. Busta paga Eva Maria Fusco.

\*\*\*

4. estratto conto previdenziale;

7. CUD 2019 Idea Legno;

7.1 CUD 2019 Shera group;

7.2 CUD 2019 Stella Multiservizi;

9. contratto di mutuo via Piave



9.1. Nota ipotecaria mutuo Via Piave;  
11. Riconoscimento invalidità – verbale  
commissione medica;  
46. Certificato residenza e stato di famiglia.

Civitavecchia lì 15.02.2023

(avv. Roberta CALVI)

